

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 951

## PROPOSTA DI LEGGE

### d'iniziativa del Deputato **QUARANTA**

*Presentata l'8 febbraio 1964*

Modifica all'articolo 99 del regio decreto 13 marzo 1936, n. 375,  
per quanto concerne i servizi di cassa dei Comuni

ONOREVOLI COLLEGHI! — la legge 10 giugno 1940, n. 933 — che ha modificato l'articolo 99 del regio decreto legge 12 marzo 1936, n. 375 — prevede che i servizi di cassa delle Amministrazioni comunali vengano affidati alle aziende di credito riconosciute dallo Stato o, in casi speciali, ai privati che gestiscono le esattorie dei comuni stessi.

L'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, — che reca il testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette — prevede, al secondo comma, che «l'esattore, su richiesta del comune è obbligato a disimpegnare il servizio di tesoreria comunale con l'osservanza di tutte le norme relative al servizio stesso», ma non considera la fattispecie dell'incarico di tesoreria a privati, allorché nel territorio comunale non vi siano sportelli bancari di Istituti di credito (articolo 36, terzo comma) e quando i consigli comunali, per motivi di giustificata rilevanza, non vogliono affidare il servizio all'esattore locale delle imposte dirette.

Ora, poiché quest'ultima fattispecie ricorre frequentemente nella pratica, si rende necessario colmare la lacuna legislativa, onde evitare il frequente ripetersi di situazioni abnormi.

A tal proposito, bisogna osservare che, se da un lato lo Stato mira a garantire la difesa del risparmio e dell'esercizio del cre-

dito, affidando — tra l'altro — i servizi di cassa ad enti qualificati che offrano concreti requisiti di una perfetta e sicura custodia del pubblico denaro, dall'altro lato sussiste, altrettanto sensibile e necessaria, l'esigenza delle Amministrazioni comunali di disporre — nel migliore e più agevole modo — del servizio di tesoreria, così che le operazioni di pagamento dei mandati al personale dipendente e ai terzi creditori, nonché le operazioni attive, possano svolgersi con la massima celerità e senza eccessive difficoltà. Sta di fatto che lo stesso legislatore ha pienamente compreso queste esigenze dei comuni ed ha previsto, in casi eccezionali, l'affidamento del mandato di tesoreria agli esattori che svolgono le loro funzioni nell'ambito del territorio comunale interessato. Ond'è che, ove fosse possibile rinvenire altri privati, che offrano concrete garanzie economiche — e questa garanzia si concreta nel versamento di una idonea cauzione — e, nello stesso tempo, un'organizzazione efficiente, funzionale e ineccepibile, non si comprende come e perché i comuni non debbano concedere i servizi di tesoreria a privati o ad enti, a tutto beneficio di un miglior rendimento di gestione.

Né d'altra parte, una siffatta soluzione potrebbe ritenersi singolare, dato che, in altri casi, la legge prevede il conferimento del mandato nella riscossione e nei servizi di cassa del pubblico denaro: basti ricordare

l'articolo 86 del testo unico sulla finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, che, per la riscossione delle imposte comunali di consumo, espressamente prevede: « Il conferimento della gestione ad aggio, di cui al presente articolo, ha luogo, di regola, mediante licitazione privata tra persone o ditte che abbiano un'adeguata

organizzazione in materia e che ne diano pieno affidamento di retta amministrazione per solvibilità, correttezza e competenza tecnica ».

Alla stregua di tali premesse, si rende opportuno approvare la seguente proposta di legge:

## PROPOSTA DI LEGGE

### ARTICOLO UNICO.

Il quarto comma dell'articolo 99 del regio decreto 12 marzo 1936, n. 375, come modificato dalla legge 10 giugno 1940, n. 933, è sostituito dal seguente:

« In casi speciali, i servizi di cassa dei comuni possono essere affidati ai privati, che gestiscono le esattorie dei comuni stessi o che, comunque, diano pieno affidamento di retta amministrazione per solvibilità, correttezza e competenza tecnica, con l'autorizzazione della giunta provinciale amministrativa, previo benessere della Banca d'Italia ».